

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

**PROT. n. 0005003**

**Roma, 05 aprile 2019**

**OGGETTO: D.M 31 marzo 2014 (modifiche ed integrazioni al d.M. 24 maggio 2002) grado di sicurezza di 1° grado - Chiarimenti per box e manufatti.**

Il D.M. in oggetto ha indicato quale soluzione conforme per manufatti con grado sicurezza di 1° grado non solo l'adozione di pareti in cemento armato ma anche l'impiego di materiali alternativi per i quali sia possibile dimostrare equivalente resistenza meccanica.

Tutto quanto sopra premesso, il fabbricante di manufatti destinati ad essere utilizzati nell'ambito dei distributori stradali di gas naturale per autotrazione (ad es. box di compressione, box per lo stoccaggio, ecc.), in assenza di specifiche norme tecniche di qualificazione del prodotto, è tenuto a dimostrare, attraverso metodi basati sull'ingegneria, l'equivalente resistenza meccanica dei materiali utilizzati.

Allo scopo di verificare la predetta equivalenza, in relazione alle configurazioni dei manufatti, il fabbricante potrà predisporre un fascicolo tecnico con la descrizione della geometria del manufatto, dei materiali e dei particolari di assemblaggio, assumendo corrette ipotesi sull'analisi dei carichi previsti in caso di esplosione (utile riferimento è rappresentato dall'Eurocodice UNI EN 1991-1-7 "Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali") e sviluppare un calcolo strutturale, anche ricorrendo all'analisi agli elementi finiti, per dimostrare quanto previsto dalla sicurezza di 1° grado: *"quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto"*.

Come previsto dal D.M. 07 agosto 2012, il fascicolo tecnico deve essere reso disponibile per eventuali controlli del Comando nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.